



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 31/15/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO DIFFUSIONI DI MICHELI ALESSANDRO SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TV SL 48”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA 538/01/CSP.
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 1/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n.19, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, recante la delega al Co.Re.Com Lazio della funzione di “*Vigilanza del rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiofonica locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione televisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP che recita «*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*».

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 30 settembre 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha contestato con atto Cont. 1/2014, notificato il 30 settembre 2014, alla società RADIO DIFFUSIONI DI MICHELI ALESSANDRO SRL, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *TV Sl 48*, a seguito dell’esame dell’intera programmazione della settimana 14-20 ottobre 2013, la violazione l’articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP per la trasmissione di comunicazioni commerciali prive di scritta identificativa come di seguito riportato:

Data	Ora inizio	Ora fine
20 ottobre 2013	7:29:56	7:33:14
20 ottobre 2013	8:31:08	8:33:43

2. Deduzioni della società

La società RADIO DIFFUSIONI DI MICHELI ALESSANDRO SRL ha richiesto l’audizione, tenutasi il 10 ottobre 2014, nel corso della quale ha dichiarato che le

comunicazioni commerciali oggetto della contestazione, anche se prive della scritta "Pubblicità", sono state precedute e seguite da jingle per identificare la natura pubblicitaria dei messaggi e distinguerli dai programmi. L'emittente asserisce, comunque, che attualmente trasmette le comunicazioni commerciali con l'inserimento della scritta identificativa, oltre all'avviso sonoro.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha ritenuto non accoglibili le giustificazioni della società e ha proposto, per la violazione riscontrata, l'irrogazione della sanzione nella misura del minimo edittale, pari a euro 1.033,00.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrato in atti quanto contestato dal Co.Re.Com Lazio.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare, in accordo con quanto proposto dal Co.Re.Com Lazio, la sanzione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di identificazione della comunicazione commerciale, deve ritenersi di lieve entità, perché il caso di violazione riscontrata è isolato, avendo preso in esame una intera settimana di monitoraggio televisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e ha dichiarato di aver adeguato la propria condotta alla vigente normativa.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa fattispecie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 198.915,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società RADIO DIFFUSIONI di MICHELI ALESSANDRO SRL, con sede legale in via Migliara 48 n. 10-04014 Pontinia (LT), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *TV Sl 48*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 31/15/CSP*" ovvero,

in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 31/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani